



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Medio Campidano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 4/2017

Del 09-01-2017

Oggetto

Determinazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **9** del mese di **Gennaio** alle ore **09:45**, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima** convocazione

Risultano all'appello:

SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
VALTER MANCOSU	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO SPIGA	CONSIGLIERE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO PILLONI	CONSIGLIERE	Assente
ELENA FADDA	CONSIGLIERE	Presente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELE ETZI	CONSIGLIERE	Presente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA COCCO	CONSIGLIERE	Presente
MARCO MACCIONI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MACCIONI	CONSIGLIERE	Assente
SANDRO PILLITU	CONSIGLIERE	Presente
GIACOMO DETTORI	CONSIGLIERE	Assente

TOTALE Presenti: 14

Assenti: 3

Il Sindaco **MURGIA SERGIO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **DR. ORTU REMO**.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco da la parola alla consigliera Fadda, incaricata alla Programmazione e al Bilancio, per illustrare il quarto punto posto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Determinazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017".

La consigliera Fadda procede in merito relazionando sull'argomento come da proposta di deliberazione.

Il Sindaco, terminata l'illustrazione, apre il dibattito e si registrano i seguenti interventi:

- **Consigliere Maccioni Marco** ritiene si stiano tartassando i cittadini e che si dovrebbero diminuire le aliquote senza dare la colpa allo Stato in quanto addebita a questa Giunta Comunale la scelta di applicare queste aliquote.
- **Consigliera Fadda** replica al consigliere Maccioni ripercorrendo la cronistoria sulle aliquote applicate nel corso degli anni. Ritiene che questa Amministrazione ha sempre lavorato per alleggerire le aliquote, che rientrano nella media nazionale e che i Comuni limitrofi con caratteristiche simili al Comune di Serramanna hanno aliquote più alte. Conclude dichiarando che quando è stato possibile questa Amministrazione ha previsto esenzioni e chiede il voto favorevole del Consiglio comunale.
- **Consigliere Maccioni Marco** interviene per replica al consigliere Fadda asserendo che le aliquote proposte sono una conseguenza politica delle scelte della maggioranza consiliare.
- **Consigliere Etzi** per ribadire quanto detto dal consigliere Maccioni Marco. Ritiene che a suo tempo si poteva anche non applicare la tassa.
- **Assessore Mancosu** valuta positivamente la discussione scaturita in Consiglio Comunale. Considera che le aliquote applicate dal Comune di Serramanna sono nella media e che al momento non ci si può permettere di non applicare la tassazione considerati i numerosi servizi che vengono erogati. A tal proposito ricorda che gli altri Comuni hanno un altro gestore per l'acqua mentre il Comune di Serramanna è riuscita a tenere la gestione in proprio del servizio idrico ed invita a chiedere cosa significa stare con Abbanoa e che qualità di acqua viene erogata.
- **Consigliere Cocco** rimarca che le scelte sono politiche e ci si assume le responsabilità di fronte al corpo elettorale. Critica l'atteggiamento di chiusura della maggioranza consiliare non avendo realizzato nessuna discussione preventiva e partecipata, rimarca l'assenza totale di attività sia delle Commissioni Consiliari che della Conferenza capogruppo. Ribadisce che è mancata la disponibilità al confronto e che non si sono rispettate le disposizioni regolamentari che regolano le attività istituzionali. Relativamente al punto posto all'ordine del giorno conferma il voto di astensione del proprio gruppo consiliare.
- **Consigliere Maccioni Marco** replica all'assessore Mancosu asserendo che la maggioranza ha lavorato con disprezzo totale verso la minoranza, senza rispettare le norme regolamentari e negando il confronto all'interno delle Commissioni Consiliari e con la cittadinanza. Per questi motivi preannuncia dichiarazione di voto di astensione del gruppo consiliare "Serramanna Insieme".

Il Sindaco, esauriti gli interventi, verificato l'assenza di altre dichiarazioni di voto, dà lettura della proposta di deliberazione e la mette in votazione, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI	N. 14
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. ==
ASTENUTI	N. 4 (Cocco, Pillitu, Etzi e Maccioni Marco)

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI	N. 14
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. ==
ASTENUTI	N. 4 (Cocco Pillitu, Etzi e Maccioni Marco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, **così come modificato dall'art. 1 comma 14 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)**, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

Richiamato l'art. 1 comma 14 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha apportato alcune modifiche al comma 678 dell'art. 1 della L. 147/2013 e, nello specifico ha stabilito:

a) *“per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.”;*

b) *“per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.”;*

Visto il seguente periodo introdotto al comma 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 dall'art. 1 comma 14 della L. 208/2015:

“Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 luglio 2015, di approvazione delle aliquote Tasi per l'esercizio 2015;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13 giugno 2016, di conferma delle aliquote Tasi per l'esercizio 2016;

Richiamato l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) il quale dispone: "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ... per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che il disegno di legge di stabilità 2017, presentato il 29 ottobre 2016, all'articolo 10 rubricato "Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017" dispone: "1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»";

Ritenuto, pertanto, dover procedere a confermare per l'anno 2017 le aliquote TASI così come stabilite per l'anno 2016:

- 1) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **ESCLUSE**;
- 2) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota 0,15%**;
- 3) **Unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale:**
 - Se utilizzata per abitazione principale l'imposta viene assolta dal possessore nella misura dell'80% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre l'occupante NON è tenuto al versamento del restante 20%;
 - Se utilizzata per altri scopi l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre il restante 80% viene corrisposto dal possessore;
- 4) **Unità abitative locatè a "canone concordato"**, destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,00%**;
- 5) **Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,10%**;
- 6) **Altri fabbricati: aliquota 0,15%**;
- 7) **Aree fabbricabili, aliquota 0,15%**, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo, **da considerarsi esenti**.

Considerate le modifiche introdotte per gli **immobili merce** dall'art. 1 comma 14 della L. 208/2015, che integra l'art. 1 comma 684 della L. 147/2013, si dà atto che essendo in vigore per l'anno 2016 il blocco degli incrementi tariffari, la norma stabilizza il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015 e pertanto l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,1% non è automatica confermandosi per l'anno 2017 l'aliquota fissata con deliberazione C.C. n. 19 del 24.07.2015 pari a **0,15%**

Valutato che l'applicazione di tali aliquote consentirà la copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili sotto riportati, per un totale di € 185.000,00, stima effettuata tenendo conto dell'esenzione della TASI per i fabbricati destinati ad abitazione principale:

Servizio	Importo	% copertura con gettito Tasi
Illuminazione pubblica in bilancio	€ 317.960,29	58,18%

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 64 del disegno di legge di stabilità 2017, presentato il 29 ottobre 2016, rubricato "Interventi concernenti gli enti locali", il quale al comma 9 stabilisce che: *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017"*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Maria Dolores Fadda;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali sopra riportati;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

A) Di confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come deliberate con atto C.C. n. 19 del 24.07.2015 e confermate con deliberazione consiliare n.14 del 13.06.2016, come di seguito indicate:

- 1) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **ESCLUSE**;
- 2) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota 0,15%**;
- 3) **Unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale:**
 - Se utilizzata per abitazione principale l'imposta viene assolta dal possessore nella misura dell'80% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre l'occupante NON è tenuto al versamento del restante 20%;
 - Se utilizzata per altri scopi l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre il restante 80% viene corrisposto dal possessore;
- 4) **Unità abitative locate a "canone concordato"**, destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,00%**;
- 5) **Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,10%**;
- 6) **Altri fabbricati: aliquota 0,15%**;
- 7) **Immobili merce: aliquote 0,15%**;
- 8) **Aree fabbricabili, aliquota 0,15%**, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^a fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^a fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo, **da considerarsi esenti**.

B) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15, articolo 13, del D.L. 201/2011;

C) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sergio Murgia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remo Dr. Ortu

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì , 16-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remo Ortu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 09-01-2017 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 16-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORTU REMO

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 16-01-2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Maria Paola Porru